

---

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO**

**DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO  
APERTI ARCA (OICVM ITALIANI)**

**ARCA RR DIVERSIFIED BOND**

**ARCA BOND CORPORATE**

**ARCA BOND GLOBALE**

**ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale**

**ARCA BOND PAESI EMERGENTI**

**ARCA RISPARMIO**

**ARCA TE - Titoli Esteri**

**ARCA BB**

**ARCA AZIONI INTERNAZIONALI**

**ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI**

**ARCA EQUILIBRIO**

**ARCA DINAMICO**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

## A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

<p><b>Denominazione, tipologia e durata dei Fondi</b></p>	<p>OICVM (di seguito "Fondi" ovvero, con riferimento a ciascuno, "Fondo") denominati:</p> <p>ARCA RR DIVERSIFIED BOND          ARCA BOND CORPORATE          ARCA BOND GLOBALE          ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale          ARCA BOND PAESI EMERGENTI          ARCA RISPARMIO          ARCA TE - Titoli Esteri          ARCA BB          ARCA AZIONI INTERNAZIONALI          ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI          ARCA EQUILIBRIO          ARCA DINAMICO</p> <p>Per i fondi ARCA BOND GLOBALE, ARCA BOND PAESI EMERGENTI, ARCA RISPARMIO, ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE, ARCA AZIONI INTERNAZIONALI, ARCA EQUILIBRIO, ARCA DINAMICO sono previste due classi di quote, definite quote di "Classe P" e quote di "Classe I", che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione. Le quote di "Classe I" sono destinate ai Clienti Professionali di diritto così come classificati dal Regolamento Intermediari emanato dalla CONSOB con Delibera n. 16190/07 successivamente integrata e modificata.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.</p> <p>I Fondi hanno durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga.</p>
<p><b>Società di Gestione del Risparmio</b></p>	<p>"ARCA Fondi SGR S.p.A." (di seguito la "Società di Gestione" o "SGR"), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3 iscritta al n. 47 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (indirizzo Internet: <a href="http://www.arcafondi.it">www.arcafondi.it</a>) appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca.</p>
<p><b>Depositario</b></p>	<p>Il Depositario dei Fondi è BNP Paribas S.A. (di seguito: il "Depositario"), con sede legale in 16, boulevard des Italiens - 75009 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - iscritto al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede della Succursale di Milano del Depositario.</p> <p>Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi.</p> <p>Il sito internet del Depositario è: <a href="http://www.cib.bnpparibas.com">www.cib.bnpparibas.com</a>.</p>
<p><b>Periodicità di calcolo del valore della</b></p>	<p>Il valore unitario della quota, definito in millesimi di euro, è pari al valore complessivo netto di ciascun Fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il</p>

<b>quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	numero delle quote in circolazione alla medesima data. Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è pubblicato giornalmente, a cura della Società di Gestione, sul sito Internet <a href="http://www.arcafondi.it">www.arcafondi.it</a> . Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare. Il valore della quota è altresì disponibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
--	--

## **B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### **1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE**

#### **1.1 PARTE RELATIVA A CIASCUN FONDO**

##### **ARCA RR DIVERSIFIED BOND**

Oggetto. È un Fondo obbligazionario che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: obbligazioni governative e corporate, asset - backed securities, strumenti monetari, parti di OICR la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, strumenti derivati e depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi G10. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi aderenti all'OCSE. È previsto l'investimento contenuto in Paesi Emergenti. Non è previsto l'investimento in titoli azionari. La durata media finanziaria del Fondo è compresa tra 2 e 7 anni.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli obbligazionari, governativi e corporate. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari.

##### **ARCA BOND CORPORATE**

Oggetto. È un Fondo obbligazionario internazionale che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: obbligazioni corporate, obbligazioni governative, obbligazioni ibride convertibili (c.d. Coco bonds), asset - backed securities, strumenti monetari, parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, strumenti derivati e depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro. Il Fondo può investire in obbligazioni governative nella misura massima del 30%. È prevista la possibilità di investimento in strumenti obbligazionari di qualità creditizia inferiore ad adeguata e in obbligazioni ibride convertibili (c.d. Coco bonds) nella misura massima complessiva del 30%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall'euro sono strutturalmente coperti dal rischio di cambio. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi aderenti all'OCSE. In via residuale è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi Emergenti.

La durata media finanziaria del Fondo è compresa tra 0 e 10 anni.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli corporate. Gli investimenti sono effettuati

sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari.

## **ARCA BOND GLOBALE**

Oggetto. È un Fondo obbligazionario internazionale che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: obbligazioni governative o garantite da governi sia di Paesi sviluppati sia di Paesi Emergenti, obbligazioni corporate, strumenti monetari, parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, strumenti derivati e depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro, in dollari USA, australiani e canadesi, in yen, in sterline, franchi svizzeri ed in valute dei Paesi Emergenti. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade) ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR è previsto nella misura massima del 10%. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente Nord America, Europa, Pacifico e Paesi Emergenti. In via contenuta è prevista la possibilità di investire in obbligazioni di qualità creditizia inferiore ad adeguata. Non è previsto l'investimento in titoli azionari. La durata media finanziaria del Fondo è compresa tra 1 e 8 anni.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli obbligazionari, governativi internazionali. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari.

## **ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale**

Oggetto. È un Fondo obbligazionario internazionale che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: principalmente in obbligazioni governative o garantite da governi sia di Paesi produttori di materie prime, sia di Paesi Emergenti. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni corporate, in strumenti monetari, parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, in strumenti derivati ed in depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade) e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR è previsto nella misura massima del 10%. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente America, Europa, Pacifico e Paesi Emergenti. Non è previsto l'investimento in titoli azionari. La durata media finanziaria del Fondo è compresa tra 1 e 8 anni.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli obbligazionari dei paesi emergenti e dei paesi produttori di materie prime denominate in valuta locale. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari.

## **ARCA BOND PAESI EMERGENTI**

Oggetto. È un Fondo obbligazionario internazionale che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: principalmente in obbligazioni governative. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni corporate, in strumenti monetari, in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, in strumenti derivati ed in depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di emittenti sovrani dei Paesi Emergenti, anche di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro, in dollari e sterline con copertura di rischio di cambio. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni corporate e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR è previsto nella misura massima del 10%. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i mercati dei Paesi Emergenti. Non è previsto l'investimento in titoli azionari. La durata media finanziaria del Fondo è compresa tra 3 e 7 anni.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli obbligazionari governativi dei Paesi emergenti. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari.

## **ARCA RISPARMIO**

Oggetto. È un Fondo obbligazionario privo di parametro di riferimento (benchmark). Il Fondo investe in obbligazioni emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro e in obbligazioni corporate negoziate nei mercati regolamentati ovvero OTC.

Il Fondo può investire inoltre in strumenti monetari, in parti di OICR la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, nonché in strumenti derivati ed in depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro classificate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade);
- obbligazioni corporate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) appartenenti sia al settore finanziario sia ai settori non finanziari.

Si precisa che il portafoglio del fondo sarà investito almeno per il 40% in obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro.

Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR nella misura massima del 10%, in depositi bancari e in strumenti derivati nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi dell'area Euro e gli Stati Uniti.

Non è previsto l'investimento in titoli azionari; il fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari di qualità creditizia inferiore ad adeguata e in strumenti finanziari obbligazionari subordinati fino ad un massimo del 20%.

La durata media finanziaria del Fondo è inferiore a 3 anni.

Il Fondo non assume esposizioni al rischio di cambio. Eventuali posizioni in titoli denominati in valute diverse dall'Euro saranno coperte dal rischio di cambio.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione orientato alla costruzione di un portafoglio con una durata media finanziaria massima di 3 anni. Nell'ambito di tale limite, è possibile investire in strumenti obbligazionari con una vita residua massima pari a 6 anni, compatibilmente con le condizioni dei mercati finanziari e con l'andamento dei flussi di raccolta netta. Pertanto, la durata media finanziaria del portafoglio potrà subire variazioni, anche caratterizzate da elementi di ciclicità temporale, sempre nel rispetto del valore massimo dei tre anni.

Si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare:

- il mantenimento del valore massimo della durata media finanziaria del portafoglio;
- il mantenimento di profili di liquidità degli investimenti;
- gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti presenti in portafoglio.

## **ARCA TE - Titoli Esteri**

Oggetto. È un Fondo bilanciato obbligazionario che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: obbligazioni, strumenti monetari, azioni, asset - backed securities, parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, strumenti derivati e depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe:

- in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV;
- in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, ivi comprese obbligazioni subordinate sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti;
- in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo ed in strumenti di liquidità, tra cui i depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

L'investimento in obbligazioni di qualità creditizia inferiore ad adeguata è previsto nella misura massima del 30%.

L'investimento in obbligazioni dei Paesi Emergenti è previsto nella misura massima del 30%.

L'investimento in obbligazioni Contingent Convertible (CoCos) è previsto nella misura massima del 10%.

In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities.

L'investimento in azioni dei Paesi Emergenti è previsto nella misura massima del 30%.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente l'America, l'Europa e l'Asia.

La durata media finanziaria del Fondo è compresa tra 2 e 7 anni.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo composito rappresentativo sia dell'universo dei titoli obbligazionari governativi internazionali sia dei titoli azionari internazionali. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società quotate sui mercati azionari o emittenti sui mercati obbligazionari.

## **ARCA BB**

Oggetto. È un fondo bilanciato che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: obbligazioni, asset - backed securities, strumenti monetari, azioni, parti di OICR la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo, strumenti derivati e depositi bancari.

Politica di investimento. Il fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominate in euro. Il fondo può investire inoltre in misura contenuta in obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Il Fondo può investire in parti di OICR e depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Le aree geografiche d'investimento sono per la parte obbligazionaria, principalmente i Paesi dell'area euro, per la parte azionaria, principalmente l'Europa.

In via residuale è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi Emergenti.

La durata media finanziaria del Fondo è inferiore ai 4 anni.

Non è prevista la copertura del rischio di cambio.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo composito rappresentativo sia dell'universo dei titoli obbligazionari euro sia dei titoli azionari europei. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari ed azionari.

## **ARCA AZIONI INTERNAZIONALI**

Oggetto. È un Fondo azionario internazionale che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: azioni, obbligazioni, strumenti monetari, parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, strumenti derivati e depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti internazionali a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro, in dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, in parti di OICR e depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi aderenti all'OCSE. In via contenuta è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi Emergenti.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli azionari internazionali. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società quotate sui mercati azionari o emittenti sui mercati obbligazionari.

## **ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI**

Oggetto. È un Fondo azionario internazionale che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: principalmente in azioni. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, in strumenti monetari, in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, in strumenti derivati ed in depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti dei Paesi Emergenti anche a capitalizzazione medio bassa con prospettive di crescita, denominate nelle valute dei singoli Paesi. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, in parti di OICR e depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i mercati dei Paesi Emergenti.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro di riferimento, mantenendo un costante controllo del profilo di rischio assunto. Il parametro di riferimento del Fondo, indicato nel prospetto informativo, è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli azionari dei Paesi Emergenti. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito di credito delle principali società quotate sui mercati azionari o emittenti sui mercati obbligazionari.

## **ARCA EQUILIBRIO**

Oggetto. È un Fondo flessibile che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati ovvero OTC: strumenti finanziari obbligazionari e azionari, cartolarizzazioni (ivi comprese asset-backed securities), strumenti del mercato monetario, depositi bancari, strumenti

derivati. È previsto l'investimento in OICR la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo.

Politica d'investimento. Il Fondo è caratterizzato da una politica di gestione flessibile e può investire in strumenti finanziari del mercato monetario, in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, ivi comprese obbligazioni subordinate. È prevista la possibilità di investire in misura contenuta in cartolarizzazioni ivi comprese asset-backed securities (ABS). L'investimento in obbligazioni Contingent Convertible (CoCos) è previsto nella misura massima del 20%. Il Fondo può altresì assumere esposizione a strumenti finanziari, anche derivati, il cui rendimento sia legato all'inflazione.

È consentito inoltre, nella misura massima del 5% del patrimonio del Fondo, l'investimento in obbligazioni di emittenti che presentano difficoltà economiche o finanziarie tali da rendere difficile il pagamento degli interessi e/o del rimborso del capitale (Distressed e/o Defaulted bonds).

L'esposizione azionaria può giungere sino al 35% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo può investire in via residuale in strumenti finanziari rivolti ad investitori istituzionali, emessi direttamente dalle imprese per sviluppare le proprie attività (ad esempio, il mercato del private debt e del private equity).

Il Fondo può assumere attraverso strumenti finanziari, anche derivati, esposizione ai mercati delle materie prime e delle cosiddette attività reali (ad esempio settore immobiliare e infrastrutture) in misura non superiore al 10% del patrimonio.

Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in OICR, anche collegati, e in strumenti finanziari derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura.

Infine, il Fondo può investire in Fondi di investimento alternativi (FIA) nella misura massima del 10%.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente nelle valute dei Paesi appartenenti al G-10 e dei Paesi Emergenti.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente Paesi dell'Europa, Stati Uniti, Giappone e Paesi Emergenti.

La durata media finanziaria del Fondo non potrà essere superiore a 10 anni.

Il fondo può essere esposto al rischio di cambio. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.

Stile di gestione e tecniche d'investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato dell'1,75%.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e con l'ausilio di modelli che aiutano a identificare l'asset allocation ottimale in considerazione della classe di rischio del fondo.

L'elevata diversificazione degli investimenti azionari ed obbligazionari sarà effettuata, in funzione dei diversi momenti di mercato, per attività finanziarie, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.

In particolari condizioni di mercato, la SGR potrà inoltre adottare ulteriori strategie di investimento (ad esempio strategie di copertura, strategie di arbitraggio, etc.), coerenti con la politica di investimento del Fondo, volte a migliorare il profilo di rischio/rendimento.

## **ARCA DINAMICO**

Oggetto. È un Fondo flessibile che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati ovvero OTC: strumenti finanziari obbligazionari e azionari, cartolarizzazioni (ivi comprese asset-backed securities), strumenti del mercato monetario, depositi bancari, strumenti derivati. È previsto l'investimento in OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo.

Politica d'investimento. Il Fondo è caratterizzato da una politica di gestione flessibile e può investire in strumenti finanziari del mercato monetario, in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o

garantiti da Stati, in obbligazioni corporate sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, ivi comprese obbligazioni subordinate. È prevista la possibilità di investire in misura contenuta in cartolarizzazioni ivi comprese asset-backed securities (ABS). L'investimento in obbligazioni Contingent Convertible (CoCos) è previsto nella misura massima del 30%. Il Fondo può altresì assumere esposizione a strumenti finanziari, anche derivati, il cui rendimento sia legato all'inflazione.

È consentito inoltre, nella misura massima del 5% del patrimonio del Fondo, l'investimento in obbligazioni di emittenti che presentano difficoltà economiche o finanziarie tali da rendere difficile il pagamento degli interessi e/o del rimborso del capitale (Distressed e/o Defaulted bonds).

L'esposizione azionaria può giungere sino al 100% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo può investire in via residuale in strumenti finanziari rivolti ad investitori istituzionali, emessi direttamente dalle imprese per sviluppare le proprie attività (ad esempio, il mercato del private debt e del private equity).

Il Fondo può assumere attraverso strumenti finanziari, anche derivati, esposizione ai mercati delle materie prime e delle cosiddette attività reali (ad esempio settore immobiliare e infrastrutture) in misura non superiore al 20% del patrimonio.

Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in OICR, anche collegati, e in strumenti finanziari derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. Infine, il Fondo può investire in Fondi di investimento alternativi (FIA) nella misura massima del 20%.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente nelle valute dei Paesi appartenenti al G-10 e dei Paesi Emergenti.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente Paesi dell'Europa, Stati Uniti, Giappone e Paesi Emergenti.

La durata media finanziaria del Fondo non potrà essere superiore a 15 anni.

Il fondo è esposto al rischio di cambio. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.

Stile di gestione e tecniche d'investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato a creare un extra-rendimento rispetto al parametro ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato del 3,5%.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e con l'ausilio di modelli che aiutano a identificare l'asset allocation ottimale in considerazione della classe di rischio del fondo.

L'elevata diversificazione degli investimenti azionari ed obbligazionari sarà effettuata, in funzione dei diversi momenti di mercato, per attività finanziarie, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.

In particolari condizioni di mercato, la SGR potrà inoltre adottare ulteriori strategie di investimento (ad esempio strategie di copertura, strategie di arbitraggio, etc.), coerenti con la politica di investimento del Fondo, volte a migliorare il profilo di rischio/rendimento.

## 1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

- 1) La partecipazione a un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.
- 2) Ai sensi del presente Regolamento per "mercati regolamentati" si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64 quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente regolamento.
- 3) Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza, con finalità:
  - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
  - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio, (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei

tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

- 4) La Società di Gestione si riserva la facoltà di investire parte del patrimonio di ciascun Fondo in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla Società di Gestione o da altra Società di Gestione del gruppo (di seguito "OICR collegati") specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
- 5) L'investimento del patrimonio dei Fondi in parti di OICR è prevalentemente rivolto verso parti di OICVM, anche multicomparto. Tutti gli investimenti dei Fondi sono comunque effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dalle leggi e dalle disposizioni di Vigilanza in materia di OICVM, tempo per tempo vigenti. Compatibilmente con la politica di investimento dei fondi, la SGR può investire oltre il 35% del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente quando questi sono emessi da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 6) La Società di Gestione ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei singoli Fondi in disponibilità liquide, anche per esigenze di tesoreria e, più in generale, la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio dei singoli Fondi in strumenti finanziari di tipo diverso da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche di ciascun Fondo.
- 7) Le poste denominate in valute estere diverse dall'euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m. (ora di Londra) oppure ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla BCE ed anche pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- 8) La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
- 9) Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (cd investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

#### **Limiti alle operazioni in conflitto di interessi**

È previsto l'investimento in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR.

Le eventuali retrocessioni commissionali definite da rapporti d'affari con gli OICR non collegati oggetto di investimento saranno direttamente accreditate ai Fondi.

Ciascun Fondo può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla stessa SGR alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza.

## **2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE**

I Fondi sono del tipo "ad accumulazione dei proventi"; ne consegue che i proventi della gestione non sono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel patrimonio dei Fondi medesimi.

### 3. REGIME DELLE SPESE

#### 3.1 Spese a carico dei Fondi

Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono a carico dei Fondi:

- la provvigione di gestione a favore della Sgr calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto dei singoli Fondi risultante dai prospetti giornalieri, prelevata dalle disponibilità di ciascun Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare, pari a:

Fondi	Commissione annuale (in %)
ARCA RR DIVERSIFIED BOND	1,00
ARCA BOND GLOBALE (Classe P)	1,00
ARCA BOND GLOBALE (Classe I)	0,45
ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale (Classe P)	1,25
ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale (Classe I)	0,55
ARCA BOND PAESI EMERGENTI (Classe P)	1,25
ARCA BOND PAESI EMERGENTI (Classe I)	0,55
ARCA BOND CORPORATE	1,10
ARCA RISPARMIO (Classe P)	0,70
ARCA RISPARMIO (Classe I)	0,25
ARCA TE - Titoli Esteri	1,50
ARCA BB	1,60
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Classe P)	1,80
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Classe I)	0,65
ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI	1,80
ARCA EQUILIBRIO (Classe P)	1,40
ARCA EQUILIBRIO (Classe I)	0,55
ARCA DINAMICO (Classe P)	1,70
ARCA DINAMICO (Classe I)	0,60

- Il costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto dei singoli Fondi e prelevato trimestralmente dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno successivo al trimestre di riferimento ovvero il primo giorno lavorativo successivo qualora il quindicesimo giorno fosse festivo, pari a:

Fondi	Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (annuale in %)
ARCA RR DIVERSIFIED BOND	0,031
ARCA BOND GLOBALE (Classe P)	0,040
ARCA BOND GLOBALE (Classe I)	0,040
ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale (Classe P)	0,040
ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale (Classe I)	0,040
ARCA BOND PAESI EMERGENTI (Classe P)	0,040
ARCA BOND PAESI EMERGENTI (Classe I)	0,040
ARCA BOND CORPORATE	0,040
ARCA RISPARMIO (Classe P)	0,029
ARCA RISPARMIO (Classe I)	0,029
ARCA TE - Titoli Esteri	0,040
ARCA BB	0,035
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Classe P)	0,040
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Classe I)	0,040
ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI	0,040
ARCA EQUILIBRIO (Classe P)	0,027
ARCA EQUILIBRIO (Classe I)	0,027

ARCA DINAMICO (Classe P)	0,030
ARCA DINAMICO (Classe I)	0,030

- I diritti e le spese dovuti al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferito, calcolati con periodicità giornaliera sul valore complessivo netto dei Fondi e prelevati dalle disponibilità di ciascun Fondo trimestralmente il quindicesimo giorno successivo al trimestre di riferimento ovvero il primo giorno lavorativo successivo qualora il quindicesimo giorno fosse festivo; la misura massima del compenso annuo, al quale devono essere aggiunte le imposte previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, è pari a:

Fondi	Commissione annuale (in %)
ARCA RR DIVERSIFIED BOND	0,020
ARCA BOND GLOBALE (Classe P)	0,026
ARCA BOND GLOBALE (Classe I)	0,026
ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale (Classe P)	0,026
ARCA BOND PAESI EMERGENTI Valuta Locale (Classe I)	0,026
ARCA BOND PAESI EMERGENTI (Classe P)	0,026
ARCA BOND PAESI EMERGENTI (Classe I)	0,026
ARCA BOND CORPORATE	0,026
ARCA RISPARMIO (Classe P)	0,019
ARCA RISPARMIO (Classe I)	0,019
ARCA TE - Titoli Esteri	0,026
ARCA BB	0,023
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Classe P)	0,026
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Classe I)	0,026
ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI	0,026
ARCA EQUILIBRIO (Classe P)	0,018
ARCA EQUILIBRIO (Classe I)	0,018
ARCA DINAMICO (Classe P)	0,019
ARCA DINAMICO (Classe I)	0,019

- I costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo;
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti di ciascun Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti da ciascun Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di ciascun Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza di ciascun Fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per ciascun Fondo.

Per tutti i Fondi che investiranno in OICR collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che il Gestore dei Fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, commissione di performance).

### 3.1.1 Commissione di performance

Per i fondi ARCA EQUILIBRIO e ARCA DINAMICO è prevista una commissione di performance a favore della Sgr pari al 20% del minor valore maturato tra:

- l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto all'High-on-High (HoH)\*, i.e. al valore registrato dalla quota nell'ultima data di cristallizzazione della commissione di performance;
- la differenza (i.e. extra-rendimento) tra il rendimento del Fondo ed il rendimento del parametro di riferimento, al netto degli extra-rendimenti negativi dall'ultima data di cristallizzazione.

Il modello considera il calcolo su un periodo di un giorno.

La commissione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance ed il valore complessivo netto del Fondo disponibile nell'ultimo giorno del medesimo periodo.

Il parametro di riferimento è l'indice ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato dell'1,75% per il fondo Arca Equilibrio e del 3,5% per il Fondo Arca Dinamico. Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento risultasse negativo, è posto pari a zero.

La commissione si applica ove (condizioni congiunte):

- il rendimento del Fondo risulti superiore al massimo tra zero e il rendimento del parametro di riferimento, al netto degli extra-rendimenti negativi pregressi come specificato sopra;
- il valore della quota del Fondo risulti superiore all'HoH.

La commissione viene prelevata con cadenza mensile.

È previsto un fee cap al compenso della Sgr pari alla commissione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Ai fini del calcolo della commissione di performance si utilizza il valore della quota, sterilizzato dell'effetto degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della commissione di performance stessa fino al 31 marzo 2022 ed al netto di tutti i costi successivamente.

\* Per i fondi Arca Equilibrio e Arca Dinamico il valore di HoH, ai fini della determinazione della commissione di performance, viene calcolato a decorrere dal 30/12/2020.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento dei fondi. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

### 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

**3.2.1** La Società di Gestione ha inoltre il diritto di prelevare, per ciascun Fondo, un diritto fisso come di seguito indicato:

a) Operazioni di versamento

- In un'unica soluzione: pari ad 1,5 euro per importi fino a 500 euro e pari a 3,5 euro per importi maggiori di 500 euro.
- Mediante piani di accumulo: pari a 0,50 euro.

b) Operazioni di rimborso

- Pari a 1,5 euro per importi fino a 500 euro e pari a 3,5 euro per importi maggiori di 500 euro.
- Il diritto fisso di rimborso non viene applicato alle operazioni di passaggio ad altri Fondi istituiti da ARCA Fondi SGR S.p.A.

- c) Ai sottoscrittori per i quali le lettere di conferma sono trasmesse in formato cartaceo sarà addebitato un costo di spedizione pari a euro 1,50.  
Tale importo non si applica per le conferme relative ai piani di accumulo e ai rimborsi programmati.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 4.1 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione”, in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a) e b) che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominato un diritto fisso pari a € 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (switch).

**3.2.2** Per ciascun Fondo la Società di Gestione ha il diritto di prelevare le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

**3.2.3** A partire dal 19 maggio 2014 la Società di gestione emette esclusivamente certificati in forma nominativa. La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario.

**3.2.4** I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

## **C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

### **I. Partecipazione al Fondo**

#### **I.1 Previsioni generali**

- 1) La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2) La sottoscrizione delle quote può avvenire esclusivamente a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3) La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 4) La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5) Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6) Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
- 7) Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 8) Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10) A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 4.1 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11) L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12) Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 13) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

#### **I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote**

- 1) La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
  - versamenti in un'unica soluzione al lordo delle spese e delle eventuali commissioni di sottoscrizione. L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a

100 euro per tutti i Fondi ad eccezione delle classi "I" dei fondi ARCA BOND GLOBALE, ARCA BOND PAESI EMERGENTI, ARCA RISPARMIO, ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE, ARCA AZIONI INTERNAZIONALI, ARCA EQUILIBRIO, ARCA DINAMICO per i quali l'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 50.000 euro e l'importo dei versamenti successivi è pari a 500 euro.

La SGR può accettare versamenti di importi inferiori a quelli minimi sopra indicati nel caso di investimenti effettuati per conto dei patrimoni gestiti (quali gestioni di portafogli, altri OICR, polizze unit-linked o fondi pensione);

- adesione a piani di accumulo di cui alla successiva sezione I.3 ad eccezione delle classi "I" dei Fondi ARCA BOND GLOBALE, ARCA BOND PAESI EMERGENTI, ARCA RISPARMIO, ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE, ARCA AZIONI INTERNAZIONALI, ARCA EQUILIBRIO, ARCA DINAMICO che non prevedono piani di accumulo;
  - partecipazione al Servizio Arca "Risparmia & Consolida" disciplinato nella successiva sezione I.4 lettera a) ad eccezione della modalità di sottoscrizione di cui al successivo punto 4.1;
  - partecipazione al Servizio Arca "Pensione Complementare" disciplinato nella successiva sezione I.4 lettera b) ad eccezione della modalità di sottoscrizione di cui al successivo punto 4.1;
  - operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.
- 2) La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la SGR esclusivamente dalla clientela professionale di diritto;
  - per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
  - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 4.1, per i collocatori che vi aderiscano.
- 3) La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali co-sottoscrittori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
- 4) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei soli certificati nominativi qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

- 4.1) La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI

Rimborsi e le operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.5 Operazioni di passaggio tra fondi;

- b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
- (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.5 e VI.;
  - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 5 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

- 5) Il versamento del corrispettivo in euro avviene mediante bonifico bancario, non gravato da spese a carico degli aderenti, a favore di "Arca Fondi SGR S.p.A. - rubrica Denominazione del Fondo" prescelto, di cui al presente Regolamento presso il Depositario, alla cui copertura gli aderenti possono provvedere anche tramite versamento in contanti. Per le sottoscrizioni effettuate per il tramite di promotori finanziari il bonifico può essere coperto anche mediante assegno bancario o circolare emesso all'ordine di "Arca Fondi SGR S.p.A. - rubrica intestata al Fondo" prescelto di cui al presente Regolamento, con clausola di non trasferibilità. La Società di Gestione del Risparmio impegna in tal caso i Soggetti Collocatori, ai quali è stato conferito apposito mandato, a girare per l'incasso a favore dei singoli Fondi gli assegni bancari o circolari di cui al presente comma. Gli assegni sono incassati a cura del Soggetto Collocatore entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione e gli importi sono bonificati a favore del conto corrente intestato al Fondo presso il Depositario, con la medesima valuta indicata nel modulo di sottoscrizione; la valuta applicata è quella riconosciuta dal Soggetto Collocatore.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 4.1, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario;
- addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.

- 6) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote

oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

- 7) Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono in coerenza con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
- 8) La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### **I.3 Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo**

- 1) La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo che consentono ai sottoscrittori di ripartire nel tempo l'investimento nei Fondi, ad eccezione delle classi "I" dei fondi ARCA BOND GLOBALE, ARCA BOND PAESI EMERGENTI, ARCA RISPARMIO, ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE, ARCA AZIONI INTERNAZIONALI, ARCA EQUILIBRIO, ARCA DINAMICO.
- 2) Le caratteristiche del piano prescelto sono riportate nel modulo di sottoscrizione. L'adesione al piano di accumulo (di seguito anche denominato "PAC"), realizzabile per i Fondi del presente Regolamento, si attua per periodi prestabiliti dal sottoscrittore, con versamenti di uguale importo, da effettuarsi con cadenza 1, 2, 3, 4, 6 mesi, per importi minimi da 50 euro, o superiori interi, al lordo di spese e delle eventuali commissioni di sottoscrizione.
- 3) Il sottoscrittore può richiedere in ogni momento di variare il numero, la frequenza e l'importo dei versamenti, inviando la domanda di variazione alla Società di Gestione per il tramite dei Soggetti Collocatori.  
I versamenti con cadenza quadrimestrale e la variazione della frequenza degli stessi sono esclusi per la modalità di sottoscrizione secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento".
- 4) Il sottoscrittore può effettuare in ogni momento versamenti anticipati purché pari o multipli della rata unitaria prescelta.
- 5) Per i versamenti previsti dal piano d'accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2.
- 6) Al termine del PAC, il sottoscrittore può proseguire il piano mediante ulteriori versamenti. Durante il piano di accumulo, sono ammessi versamenti in unica soluzione alle condizioni previste per i versamenti successivi.
- 7) Inoltre, in qualunque momento il sottoscrittore può decidere di non completare o sospendere il piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a suo carico.
- 8) In caso di sottoscrizione mediante piani di accumulo la lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

### **I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento ai Servizi Arca "Risparmia & Consolida" e Arca "Pensione Complementare"**

#### **a) Servizio Arca "Risparmia & Consolida"**

- 1) Il Servizio Arca "Risparmia & Consolida" prevede la sottoscrizione contestuale del Fondo Arca Risparmio (Classe P) e di uno dei seguenti Fondi (di seguito Fondo "Target") mediante uno specifico piano di accumulo: ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE (Classe P), ARCA BOND PAESI EMERGENTI (Classe P), ARCA TE - Titoli Esteri, ARCA BB, ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Classe P), ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI, ARCA DINAMICO (Classe P), i fondi appartenenti al Regolamento del "Sistema Arca ESG Leaders" che prevedono tale servizio, nonché le classi P dei Fondi appartenenti al Regolamento del "Sistema Arca Economia Reale Italia", ad eccezione del fondo Arca Economia Reale Equity Italia.  
Il Fondo Target può essere alimentato unicamente tramite versamenti dal Fondo Arca Risparmio (Classe P).

Il Servizio prevede la gestione automatica da parte della Sgr delle seguenti operazioni di passaggio tra il Fondo Arca Risparmio (Classe P) ed il Fondo "Target" prescelto:

- a) l'**investimento nel Fondo "Target"**, che avviene unicamente tramite contestuale rimborso mensile di quote dal Fondo Arca Risparmio (Classe P) per un importo corrispondente alla rata unitaria del Piano di Accumulo al netto degli oneri fiscali;
  - b) l'automatismo del **"raddoppio"**, che ha come obiettivo di consentire al sottoscrittore di acquistare un maggior numero di quote del Fondo "Target" in corrispondenza di condizioni di acquisto più favorevoli, come disciplinato dall'art. 6.
  - c) l'automatismo del **"consolidamento"**, che ha come obiettivo di consentire al sottoscrittore di trasferire al Fondo Arca Risparmio (Classe P) le plusvalenze realizzate sul Fondo "Target", al netto degli oneri fiscali, come disciplinato dall'art. 5.
- 2) La partecipazione al Servizio Arca "Risparmia & Consolida" si attua attraverso la compilazione di un apposito modulo.  
All'atto della sottoscrizione deve essere indicato: l'importo destinato al Fondo Arca Risparmio (Classe P), nonché il Fondo Target prescelto, con il relativo numero di rate ed importo unitario delle rate stesse. L'importo della rata unitaria da destinare al Fondo Target deve essere di importo minimo pari a 50€, o di importo superiore intero. La frequenza della rata è mensile e il versamento nel Fondo Target verrà effettuato con la stessa valuta del rimborso del Fondo Arca Risparmio (Classe P). L'importo ed il numero delle rate sono liberamente modificabili in ogni momento dal sottoscrittore inviando la domanda di variazione alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti collocatori. Al termine del piano di accumulo sul Fondo "Target", il sottoscrittore può proseguire il piano con ulteriori versamenti, sempre nell'ambito del Servizio Arca "Risparmia & Consolida".
- 3) Il Servizio Arca "Risparmia & Consolida" prevede un iniziale investimento nel Fondo Arca Risparmio (Classe P) corrispondente a 80 rate minime del piano di accumulo del Fondo "Target" (per un importo complessivo minimo di 4.000 euro), al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e dei diritti fissi di versamento.
- 4) L'adesione al Servizio Arca "Risparmia & Consolida" non prevede la possibilità da parte del sottoscrittore di richiedere l'emissione dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi sottoscritti. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'emissione dei certificati rappresentativi delle quote, la SGR procederà alla revoca del Servizio Arca "Risparmia & Consolida".
- 5) L'automatismo del **"CONSOLIDAMENTO"** prevede che, l'ultimo giorno lavorativo (data verifica) di ciascun mese, la SGR verifichi la differenza percentuale fra il valore unitario della quota del Fondo "Target" (NAV) ed il valore medio di carico (VMC) delle quote detenute dal sottoscrittore nel Fondo "Target" stesso. Il NAV di riferimento è l'ultimo disponibile precedente la data di verifica. Il valore medio di carico verrà calcolato mediante il rapporto fra la sommatoria degli importi investiti e il numero delle quote in essere alla data della verifica, secondo la seguente formula:

$\Sigma$  Importi investiti alla data della verifica

$$\text{Valore Medio di Carico (VMC)} = \frac{\Sigma \text{ Importi investiti alla data della verifica}}{\text{n}^\circ \text{ quote in essere alla data della verifica}}$$

Nel caso in cui la differenza percentuale fra il NAV e il VMC risultasse positiva per un valore uguale o superiore al **6%**, la SGR procederà ad effettuare in automatico un rimborso dal Fondo "Target" per un importo corrispondente alla differenza tra il NAV e il VMC moltiplicato per il numero delle quote possedute, purchè il controvalore del rimborso sia almeno pari a 50€ e purchè ci sia la permanenza minima nel Servizio di almeno 6 mesi. Tale importo rimborsato verrà investito nel Fondo Arca Risparmio (Classe P) con la stessa valuta e data regolamento del Fondo Target.

Si specifica che qualora nel corso del mese si realizzino le condizioni per il consolidamento, nello stesso mese saranno sospese le operazioni di sottoscrizione del Fondo Target e di eventuale raddoppio della rata di cui ai punti 1 e 6.

- 6) L'automatismo del **"RADDOPPIO"** prevede che, nello stesso giorno in cui si attiva il meccanismo del CONSOLIDAMENTO (art. 5) e successivamente alla sua esecuzione, la SGR verifichi la differenza percentuale tra il valore unitario della quota del Fondo "Target" (NAV – ultimo disponibile precedente la data di verifica) e il massimo valore raggiunto dalla quota dello stesso Fondo Target (NAVmax) nei 18 mesi precedenti la data di verifica. Nel caso in cui il Fondo "Target" abbia un periodo di attività inferiore ai 18 mesi, sarà preso come riferimento il massimo valore raggiunto dal Fondo Target dalla data di inizio attività. Qualora la differenza percentuale fra il NAVmax e il NAV risultasse positiva per un valore uguale o superiore al **6%**, la SGR procederà ad effettuare in automatico, mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo Arca Risparmio (Classe P), una sottoscrizione nel Fondo "Target" per un importo corrispondente al doppio del valore della rata unitaria prescelta dal cliente. La sottoscrizione verrà effettuata con la stessa valuta e data regolamento del rimborso nel Fondo Arca Risparmio (Classe P). L'automatismo del raddoppio sarà applicato dopo 3 mesi dall'inizio dell'operatività del Servizio attivato dal sottoscrittore. Nel caso in cui il controvalore delle quote esistenti nel Fondo Arca Risparmio (Classe P) non fosse sufficiente per l'addebito della rata unitaria, l'operazione di rimborso non verrà effettuata, neppure parzialmente. Qualora il controvalore delle quote esistenti nel Fondo Arca Risparmio (Classe P) non fosse sufficiente per l'addebito della rata doppia, si provvederà al rimborso della sola rata unitaria. Le plusvalenze consolidate in ciascun mese concorrono alla definizione del controvalore delle quote esistenti nel Fondo Arca Risparmio (Classe P) nel mese successivo a quello del consolidamento stesso.
- 7) Per la partecipazione al Servizio Arca "Risparmia & Consolida", la SGR ha diritto di trattenere:
- a) una commissione di sottoscrizione pari al 3% dell'ammontare delle somme lorde versate nel Fondo Arca Risparmio (Classe P). È data facoltà al collocatore di concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%;
  - b) un diritto fisso di cui al punto 3.2.1 dell'art. 3.2 "Oneri a carico dei singoli partecipanti".
- Tutti i movimenti **automatici** del Servizio Arca "Risparmia & Consolida" sono esentati dal pagamento delle commissioni di sottoscrizione e dei diritti fissi.
- In virtù del beneficio di **scambio**, per ogni operazione di sottoscrizione derivante dal contestuale rimborso di quote di altri Fondi di ARCA Fondi Sgr S.p.A. che prevedono commissioni di sottoscrizione, non si applicano le suddette commissioni.
- 8) Il sottoscrittore può in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata alla SGR per il tramite dei soggetti collocatori, revocare l'adesione al Servizio Arca "Risparmia & Consolida", senza alcun onere o spesa a suo carico. La revoca dovrà pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prevista per la generazione dei movimenti automatici di sottoscrizione o di rimborso. Il Servizio ARCA "Risparmia & Consolida" decadrà automaticamente qualora il sottoscrittore richieda d'iniziativa rimborsi, anche parziali, sul Fondo "Target" (mentre è consentito il rimborso ordinario, parziale o totale, sul Fondo Arca Risparmio, Classe P) e qualora il controvalore delle quote esistenti nel Fondo Arca Risparmio (Classe P) non sia stato sufficiente all'addebito della rata unitaria per 3 volte consecutive. In tutti i casi di decadenza del Servizio Arca "Risparmia & Consolida" le singole posizioni del Fondo Arca Risparmio (Classe P) e del Fondo "Target" continueranno ad esistere separatamente.
- 9) Le operazioni disposte d'iniziativa dal cliente sul Fondo Arca Risparmio (Classe P) saranno riportate sia nelle conferme inviate singolarmente al cliente che nelle conferme semestrali, riepilogative anche delle operazioni generate automaticamente dal servizio.

## **b) Servizio Arca "Pensione Complementare"**

- 1) Con la sottoscrizione dei Fondi Arca Risparmio (Classe P) o Arca Equilibrio Classe P è possibile attivare il Servizio Arca "Pensione Complementare" mediante la contestuale adesione al fondo pensione aperto Arca Previdenza (di seguito il "Fondo Pensione") ovvero la contestuale indicazione di una posizione preesistente alla sottoscrizione, anche se intestata a diverso soggetto.
- 2) Il Servizio si attiva destinando tutte o parte delle quote già disponibili su uno dei predetti fondi comuni.

- 3) Il Servizio, sulla base di un piano di rimborso programmato, a frequenza mensile, permette l'operazione di trasferimento dai Fondi Arca Risparmio (Classe P) o Arca Equilibrio Classe P al Fondo Pensione Arca Previdenza. L'operazione è gestita automaticamente, tramite rimborso mensile di quote dal fondo di pertinenza per un importo corrispondente alla rata unitaria definita al netto degli oneri fiscali.

Se non già applicata in precedenza e se prevista per la forma di adesione prescelta, sulla prima contribuzione il Fondo Pensione applicherà la commissione di adesione pari a 65 euro.

Al momento dell'attivazione del Servizio deve essere indicata la rata unitaria che non può essere inferiore a € 100. L'importo lordo iniziale deve essere almeno pari a 30 volte la rata. La frequenza della rata è mensile e il versamento al Fondo Pensione verrà effettuato con la stessa valuta del rimborso dei fondi alimentanti il Servizio. Il giorno identificato per il trasferimento delle rate è il giorno 16 di ciascun mese; qualora risulti un giorno festivo, l'elaborazione verrà posticipata al primo giorno lavorativo successivo disponibile.

Il Servizio sarà attivo fino a che il controvalore delle quote disponibili per il trasferimento della rata sarà almeno pari all'importo di rata stabilito.

In qualunque momento successivo all'attivazione del Servizio, è possibile effettuare ulteriori versamenti; in tale occasione il Sottoscrittore può variare l'importo della rata, fermo restando il limite minimo di € 100.

- 4) Per la partecipazione al Servizio Arca "Pensione Complementare" la SGR ha diritto di trattenere:
- una commissione pari al 3% dell'ammontare delle somme destinate al Servizio, in caso di attivazione contestuale alla sottoscrizione dei fondi, o, mediante prelievo, tramite rimborso parziale, delle quote individuate per l'attivazione del Servizio, se la stessa non è contestuale alla sottoscrizione dei fondi.

È data facoltà al soggetto collocatore di concedere agevolazioni in forma di riduzione della stessa fino al 100%.

La commissione di partecipazione al Servizio non viene applicata se è stata precedentemente pagata la commissione di sottoscrizione del fondo Arca Equilibrio Classe P.

- un diritto fisso di cui al punto 3.2.1 dell'art. 3.2 "Oneri a carico dei singoli partecipanti" del presente regolamento.

Tutti i movimenti automatici del Servizio sono esentati dal pagamento dei diritti fissi.

- 5) La partecipazione al Servizio non prevede la possibilità da parte del sottoscrittore di richiedere l'emissione dei certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi alimentanti il Servizio. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'emissione dei certificati, il Servizio si intenderà revocato.
- 6) Il sottoscrittore, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, può revocare il Servizio, senza alcun onere o spesa. La revoca avrà efficacia a partire dalla prima elaborazione utile di rimborso programmato.
- 7) Quando il plafond è insufficiente ad emettere la rata pianificata, il piano viene sospeso, dandone comunicazione al cliente, che potrà quindi riattivare il Servizio tramite un versamento aggiuntivo.
- 8) Il Servizio si estingue in caso di riscatto totale o trasferimento della posizione previdenziale o in caso di rimborso totale dei fondi comuni alimentanti il Servizio.
- 9) In tutti i casi di revoca, sospensione o estinzione del/dal Servizio, le singole posizioni nei Fondi Arca Risparmio (Classe P) e Arca Equilibrio Classe P e nel Fondo Pensione continueranno ad esistere separatamente.

## **1.5 Operazioni di passaggio tra Fondi**

- 1) A fronte del rimborso di quote, anche nella modalità "rimborso programmato", il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione.
- 2) Le operazioni di passaggio tra Fondi, ad eccezione della clientela professionale di diritto, devono essere effettuate per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
- 3) L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta da inoltrare alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti collocatori anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

- 4) La Società di Gestione, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio con le seguenti modalità:
  - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di ricezione della richiesta di trasferimento da parte della Società di Gestione ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, il primo giorno successivo nel quale viene determinato il valore della quota;
  - il giorno di regolamento della sottoscrizione è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di valuta del rimborso riconosciuto dal Depositario. Il relativo reinvestimento avrà valuta compensata.Le domande pervenute dopo le ore 13.00 si intendono ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
- 5) Ove le richieste di passaggio ad altro Fondo, provenienti da un medesimo partecipante nel corso della stessa giornata lavorativa, siano di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del singolo Fondo, la Società di Gestione si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo il valore della quota calcolato il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione delle relative richieste. Al verificarsi di tale ipotesi la Società di Gestione comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. In caso di più richieste, verrà rispettato l'ordine di ricezione delle medesime.
- 6) Quando il disinvestimento e il contestuale reinvestimento riguardano Fondi disciplinati dal presente Regolamento, anche se inseriti successivamente nello stesso purché sia stata data adeguata informativa ai partecipanti, l'operazione di passaggio non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto; di conseguenza non si applica il diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98.
- 7) Dell'avvenuta operazione la SGR (ovvero il collocatore primario, per l'operatività di cui al punto 4.1 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote) invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

## II. Quote e certificati di partecipazione

- 1) I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. I certificati in forma al portatore non sono più emessi a partire dal 19 maggio 2014.

Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 4.1, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
- 2) Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3) Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà dello stesso procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4) A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione in forma nominativa dei certificati in circolazione emessi in forma al portatore, il frazionamento o raggruppamento dei certificati emessi in forma nominativa, nonché l'immissione nel certificato cumulativo al portatore.

- 5) In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

- 1) L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 2) Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
- 3) La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

### **IV. Spese a carico della SGR**

- 1) Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

### **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

- 1) Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2) La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3) Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4) Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- 5) Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. Rimborso delle quote**

### **VI.1 Previsioni generali**

- 1) I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2) La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3) La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo o del Comparto oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4) La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute entro l'orario previsto dal successivo punto 5. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 4.1, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
- 5) Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
- 6) Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7) Ove le richieste di rimborso provenienti da un medesimo partecipante nel corso della stessa giornata lavorativa, siano di importo pari o superiore al 5% del valore complessivo del singolo Fondo, la Società di Gestione si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti del singolo Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del singolo Fondo. Tale giorno non potrà essere comunque successivo a 4 giorni dalla richiesta di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la Società di Gestione comunicherà tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse. Il sottoscrittore può chiedere di revocare o frazionare la richiesta di rimborso senza oneri aggiuntivi.
- 8) La SGR provvede, tramite il Depositario direttamente, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 4.1, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario. Quest'ultimo provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della

tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.

- 9) La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore a un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 10) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

- 1) La richiesta di rimborso deve avvenire per iscritto anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Il rimborso può avvenire in denaro o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante. Il partecipante provvederà a rimborsare il costo della spedizione assicurata del mezzo di pagamento. Nei casi di operatività di cui al punto 4.1, della sezione I.2 - Modalità di sottoscrizione delle quote - il rimborso può avvenire per il tramite dell'ente mandatario secondo le modalità a quest'ultimo comunicate.
- 2) Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario in attesa del riscontro del buon fine del mezzo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a quando sia accertato il buon fine del mezzo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'articolo II della Parte C) delle Modalità di funzionamento. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
- 3) Le domande di rimborso pervenute dopo le ore 13.00 si intendono ricevute nel giorno lavorativo successivo.
- 4) In mancanza di specifiche disposizioni del sottoscrittore si procederà a rimborsare per prime le quote sottoscritte con modalità in unica soluzione e, in caso di incapienza, quelle sottoscritte tramite PAC.
- 5) Fatta eccezione per l'operatività di cui al punto 4.1, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il partecipante può impartire istruzioni alla Società di Gestione per ottenere un rimborso programmato delle quote immesse nel certificato cumulativo, secondo le seguenti modalità:
  - a) accredito dell'importo rimborsato. In tal caso devono essere indicati: la data di decorrenza del piano di rimborso, che deve essere almeno trenta giorni successiva alla data di sottoscrizione; le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso; la frequenza del rimborso, che può essere di 1, 2, 3, 4, 6, 12 mesi; il corrispondente importo da disinvestire. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente. Le istruzioni successive sostituiscono a tutti gli effetti quelle precedentemente impartite e devono pervenire alla Società di Gestione - direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori - non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione di rimborso nonché contenere le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento;
  - b) rimborso e contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi della SGR. La frequenza di tale operazione può essere di 1, 2, 3, 4, 6, 12 mesi. Le istruzioni per il passaggio programmato tra Fondi possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente. Le istruzioni successive sostituiscono a tutti gli effetti quelle precedentemente impartite. I singoli rimborsi programmati devono essere di importo unitario costante di almeno 100 euro e multipli. Il piano di rimborso programmato non è applicabile alle quote derivanti da piani di accumulo aperti.
- 6) Il rimborso programmato, che può essere richiesto con riferimento a tutti i fondi del presente regolamento Unico ad eccezione delle classi "I" dei fondi ARCA BOND GLOBALE, ARCA BOND

PAESI EMERGENTI, ARCA RISPARMIO, ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE, ARCA AZIONI INTERNAZIONALI, ARCA EQUILIBRIO, ARCA DINAMICO, viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. L'importo dovuto viene messo a disposizione del richiedente per il tramite dei Soggetti Collocatori secondo le modalità previste ai commi precedenti. Qualora alla data prestabilita per il rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato:

- nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5, la relativa disposizione viene eseguita per l'importo di quote esistenti ed il piano di rimborso programmato si intende estinto;
- nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5, la relativa disposizione non viene eseguita.

Le istruzioni per il rimborso programmato si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla Società di Gestione entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

Non possono essere operanti più piani di rimborso programmato relativi allo stesso Fondo ed è fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi ordinari in aggiunta a quelli programmati.

## **VII. Modifiche del Regolamento**

- 1) Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2) L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3) Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4) Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5) Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del Fondo**

- 1) La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2) La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3) Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio della avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e

- portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
  - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
  - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
  - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.